

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"VENESCO -
PER I DIRITTI DEI PAZIENTI PORTATORI DI ACCESSI VASCOLARI"**

* * *

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita l'Associazione denominata: **"VENESCO - PER I DIRITTI DEI PAZIENTI PORTATORI DI ACCESSI VASCOLARI"**, siglabile **"VENESCO"**, con sede in Torino, Corso Re Umberto n. 1.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPI ED ATTIVITA'

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera su tutto il territorio dell'Unione Europea. Lo scopo è quello di:

- tutelare i diritti delle persone portatrici di Accesso Vascolare;
- promuovere la cultura degli accessi vascolari, la tutela del patrimonio venoso e la sicurezza delle cure;
- supportare pazienti e caregivers nella quotidiana convivenza con l'accesso vascolare focalizzandosi sulla qualità di vita del paziente;
- costituire sportello di ascolto e supporto psicologico;
- promuovere la professionalità dell'impiantatore di accessi vascolari;
- sostenere le attività cliniche ed assistenziali mettendo a disposizione strumenti atti a facilitare le decisioni dei clinici;
- costituire punto di riferimento in ambito peritale nei casi di contenzioso e, qualora si rendesse necessario promuovere azioni legali a tutela di singoli o di più persone portatori di accessi vascolari, può costituirsi parte civile in procedimenti legali ed offrire supporto nell'attività peritale.

L'associazione si coordina con le Società Scientifiche che possono essere interessate all'argomento e con tutte le Associazioni di Pazienti che possano condividere gli obiettivi.

L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si propone di operare negli ambiti:

- socio-assistenziale;
- sanitario;
- tutela e promozione dei diritti;
- attività educative.

In particolare, per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione:

= organizza dibattiti, corsi per l'informazione, la formazione e l'aggiornamento culturale, tecnico e scientifico non solo degli operatori del settore, ma di tutti i cittadini interessati;

= può pubblicare a mezzo stampa o in formato elettronico fogli informativi su tutte le iniziative di carattere sociale, assistenziale, scientifico e di politica sanitaria o di quant'altro l'Associazione decida di promuovere;

= sostiene progetti di ricerca di enti pubblici o privati.

L'Associazione può inoltre:

- collaborare, nelle sedi opportune, con tutti i vari livelli istituzionali presenti sul territorio dell'UE, con Enti pubblici e privati, società scientifiche, associazioni socio-sanitarie ed assistenziali, organismi politici, al fine di sollecitarne l'impegno per una maggiore tutela dei diritti delle persone portatrici di accessi vascolari;

- stipulare accordi di partenariato con tutte le realtà associative, che perseguono i medesimi obiettivi, su tutto il territorio dell'UE.

Tutti gli associati, indipendentemente dal grado di responsabilità, svolgono la propria attività all'interno dell'associazione a titolo gratuito.

ART. 3 - STRUTTURA E REGOLAMENTO

L'Associazione è costituita da un Consiglio direttivo costituito da Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Consiglieri di numero variabile da 5 a 9 sempre in

numero dispari, eletti ogni 4 anni durante l'assemblea generale dei soci sia in modalità in presenza sia, se ritenuto opportuno, in modalità telematica con idonei strumenti che tutelino la segretezza del voto; e da sezioni regionali, in conformità con il regolamento che ne disciplinerà l'attività. Ogni sezione regionale avrà un suo Presidente. Questi sarà eletto direttamente dall'assemblea regionale degli associati a scadenza quadriennale.

Gli associati candidati a tale carica dovranno avere obbligatoriamente il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

Le sezioni regionali avranno autonomia funzionale e organizzativa, sempre nel rispetto degli scopi statutari e delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui una sezione regionale agisca al di fuori degli scopi statutari e/o non rispetti le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo o il suo Presidente incorra in procedimenti legali che possono ledere la credibilità dell'Associazione, il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, potrà rimuoverlo dalla carica e, nei casi gravi, dove sono coinvolti più soci, sciogliere la sezione regionale.

L'Associazione può essere federata o confederata o affiliata con altre Associazioni, su base regionale, nazionale o internazionale, aventi caratteristiche e scopi sociali analoghi o convergenti od affini, sempre mantenendo la propria autonomia statutaria, giuridica e funzionale.

L'Associazione dovrà provvedere entro 180 (centottanta) giorni dalla sua costituzione a dotarsi di un proprio regolamento interno che dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo e successivamente approvato dall'assemblea dei soci.

Il primo presidente delle varie sezioni regionali sarà nominato direttamente dal Consiglio direttivo e durerà in carica per 4 (quattro) anni.

ART. 4 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione, per perseguire le proprie finalità sociali, trae le proprie risorse da:

- contributi degli associati;
- contributi di soggetti privati;
- contributi da istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio dell'UE, contributi di organismi internazionali pubblici e privati extra UE;
- donazioni e lasciti testamentari;
- finanziamenti derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da convenzioni e/o da cessioni di beni e/o servizi agli associati;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- entrate derivanti dalla gestione patrimoniale di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

ART. 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, deve essere predisposto, a cura del Tesoriere, il bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea.

E' vietata in ogni forma anche indiretta la distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale in quanto l'Associazione è obbligata al relativo impiego per la realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6 - ASSOCIATI

Gli associati si suddividono in:

- fondatori;
- ordinari;

- benemeriti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'iscrizione è aperta a medici, infermieri, professionisti della salute, pazienti, liberi cittadini, associazioni e società scientifiche nazionali e non.

ART. 7 - ASSOCIATI

Tutti i cittadini maggiorenni residenti sul territorio dell'Unione Europea senza nessun vincolo di appartenenza e indipendentemente dalle loro condizioni sociali, economiche e culturali possono chiedere l'iscrizione all'Associazione. L'ammissione a socio é regolata dalla sottoscrizione di una semplice domanda di adesione all'associazione.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci deve essere approvata dal Presidente regionale e successivamente trasmessa al Consiglio Direttivo.

La mancata trasmissione dell'iscrizione al CD non rende valida l'iscrizione.

Il Consiglio Direttivo, può decidere di rigettare una domanda di iscrizione dandone comunicazione al presidente regionale, senza esplicitare la motivazione. Questi provvederà a comunicarlo alla persona interessata.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'Assemblea regionale e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di associato si perde:

a) per morte;

b) per recesso;

c) per esclusione dovuta a:

- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

- per procedimenti legali, a carico del socio, che possono ledere la credibilità dell'Associazione.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta o in posta elettronica certificata all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate e non vantano alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 8 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa;

d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea regionale con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative;

d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione

relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART. 9 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la conferenza dei Presidenti regionali;
- il Comitato scientifico.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione. I Soci possono ricoprire una sola carica associativa.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci provenienti dalle singole regioni.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria dei soci indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- approva il bilancio d'esercizio;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo e le sue variazioni;
- delibera su tutti gli altri argomenti che il presente statuto o la legge demandano alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno il 40% (quaranta per cento) dei membri del Consiglio Direttivo o quattro presidenti regionali ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o posta elettronica certificata, da recapitarsi ai soci almeno trenta giorni prima della data della riunione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui intervengono tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare il presente statuto occorrono la presenza, in prima convocazione, di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci intervenuti.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci iscritti all'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio

può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea dei soci che ne delibera l'eventuale ratifica.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'intero Consiglio si intende decaduto e l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio nomina, tra i suoi componenti, un Presidente, un Vice-Presidente, ed un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' parte integrante del Consiglio Direttivo il Segretario che viene nominato tra i soci direttamente dal Presidente.

ART. 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:

- provvedere a tutti gli affari di ordinaria e straordinaria gestione ed amministrazione dell'Associazione;
- determinare l'importo annuale della quota associativa;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- esprimere eventuale parere negativo in ordine all'ammissione di un socio;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci trasmessi dalle sezioni regionali per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio;
- sottoporre all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, il bilancio consuntivo;
- nominare al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i Consiglieri, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e la dirige in tutte le attività; si avvale della collaborazione del Segretario che egli ha facoltà di scegliere tra i componenti del Consiglio Direttivo o all'esterno di esso. Il Segretario dura in carica quattro anni.

Il Presidente, per ogni questione di natura finanziaria relativa all'Associazione, si avvale del Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri del CD, su indicazione del Presidente.

Su indicazione del Presidente, viene nominato dal CD, tra i suoi componenti, il Vice-Presidente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha, inoltre, la facoltà di delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo specifiche funzioni.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ART. 14 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio direttivo su indicazione del Presidente. Questi in caso di grave inadempienza può chiedere al CD la revoca dell'incarico. Queste cariche sono incompatibili con qualsiasi altra carica associativa.

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari,

svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre al CD accompagnandoli da apposita relazione.

ART. 15 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI REGIONALI

La conferenza dei Presidenti delle sezioni regionali è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Alla conferenza spetta il compito di coordinare su base regionale le iniziative di rilievo sociale e politico che l'Associazione a livello nazionale deciderà di adottare. Questo anche in considerazione del sistema federalistico in cui è articolata la legislazione italiana nel settore sociosanitario.

ART. 16 - COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato scientifico ha funzioni di sostenere ed incentivare le attività di ricerca, formazione e informazione dell'associazione.

È costituito da un numero variabile di membri ed è presieduto dal Coordinatore scientifico che viene eletto dal consiglio direttivo e che, al fine di garantire una omogeneità delle attività dell'associazione, rimane in carica per dieci anni. Il Coordinatore scientifico è rieleggibile.

Il Comitato scientifico può porre il veto, motivandolo, alle attività dell'associazione che non corrispondano alle evidenze scientifiche, culturali o morali.

I membri del comitato scientifico svolgono l'attività gratuitamente e sono eletti dal consiglio direttivo su indicazione del Coordinatore scientifico.

ART. 17 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio della stessa verrà devoluto a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 - NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano in quanto compatibili tutte le norme che regolano le Associazioni di diritto privato.

§§§

NORME TRANSITORIE

1) Solo ed esclusivamente nei primi 2 (due) anni di attività, l'approvazione del regolamento interno e sue eventuali modifiche non necessitano, per entrare in vigore, del voto dell'Assemblea generale dei soci.

2) Solo ed esclusivamente nei primi 4 (quattro) anni di attività, il CD può provvedere, mediante il sistema della cooptazione, ad aumentare il numero dei suoi componenti sino al tetto massimo stabilito dal presente statuto.

3) Indipendentemente dal tempo del loro ingresso tutti i membri del Consiglio Direttivo ed il suo Presidente decadono improrogabilmente dopo quattro anni dalla nomina del primo Presidente.

4) In assenza di una sezione regionale regolarmente costituita, il cittadino può chiedere l'adesione indirizzando la richiesta presso la sede legale dell'Associazione.

In originale firmato:

Giovanna BRICCARELLO

Baudolino MUSSA

Barbara DEFRANCISCO

Germana GARRONE

D'ONZA Giuseppina

GIANDOMENICO BONITO - Notaio.

* * * *

COPIA INFORMATICA

(artt. 22 D.lgs. 82/2005 e 68-ter L. 89/1913)

Certifico io sottoscritto, dott. GIANDOMENICO BONITO, Notaio in Torino, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato n. di serie 3142, vigente fino al 7 settembre 2026, rilasciato da "Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority"), che la presente copia redatta su supporto digitale è conforme al documento originale redatto su supporto analogico, conservato nella raccolta dei miei atti e firmato a norma di legge.

La presente copia informatica sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale formato su supporto analogico (art. 22, comma 4, D.lgs. 82/2005).

Si rilascia ad uso fiscale.

Torino, 19 marzo 2024